
Il Patto di Famiglia

Dott. Alessandro Forte – Studio Associato CMFC

www.cmfc.it/

Avv. Francesco Penevidari – Notaio in Torino - Studio notarile PTG

www.ptgnotai.it/

Redatto in data 23 gennaio 2024

Il Patto di famiglia rappresenta un’opportunità di grande rilevanza per le famiglie imprenditoriali, consentendo una gestione ordinata e programmata del passaggio generazionale della società o dell’azienda.

Con il patto di famiglia **l’imprenditore o il titolare di partecipazioni trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda o le partecipazioni ai propri discendenti**, con un contratto ove partecipano tutti i

potenziali legittimari, ivi incluso il coniuge. Infatti, con l’introduzione dell’art. 768 bis del codice civile dal 2006 in Italia è possibile negoziare in anticipo la propria successione derogando, se del caso, alle quote di riserva e prevedendo altresì un diritto di recesso da parte del disponente finché in vita; se si aggiunge che anche dal punto di vista fiscale la normativa prevede particolari agevolazioni è evidente che si tratta di una opportunità di grande rilevanza del nostro sistema normativo, talvolta



trascurata dagli operatori. In particolare, il diritto successorio italiano prevede (i) il divieto dei “patti successori” ossia degli accordi ereditari stipulati finché sia vivo il disponente; nonché (ii) il principio delle “quote di riserva” ovvero il diritto per determinati soggetti (figli, discendenti, coniuge e talvolta gli ascendenti) ad una quota di patrimonio ereditario. Tali principi, che trovano origine nella libertà testamentaria il primo e nella tutela della famiglia tradizionale il secondo, talvolta sono di ostacolo nella programmazione di una successione. Infatti, il disponente rischia di non poter organizzare con la necessaria certezza legale il passaggio del proprio patrimonio in quanto il divieto di stipulare patti

successori e le quote di riserva possono diventare un ostacolo insormontabile, anche con l'accordo di tutti i propri potenziali successibili.

Nel 2006, con l'intento di superare tali criticità, su raccomandazione della Commissione UE (n. 94/1069/CE del 1994, e n. 98/C 93/02 del 1998), il codice civile italiano viene modificato con l'introduzione del patto di famiglia (art 768 bis e ss. c.c.). Tale contratto è riservato all'imprenditore o al titolare di partecipazioni societarie e non può essere utilizzato per altre tipologie di beni se non in modo indiretto (ad esempio per la liquidazione dei legittimari non assegnatari) e può essere in molti casi lo strumento più idoneo per il trasferimento controllato della ricchezza produttiva (aziende e partecipazioni societarie). Il patto di famiglia in senso tecnico, da non confondere con altri accordi di famiglia come le "Family Constitution" o i patti parasociali, deve essere stipulato per atto pubblico (art. 768 ter c.c.) e devono partecipare il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione dell'imprenditore (art. 768 quater c.c.). In linea di principio, coloro che ricevono l'azienda o le partecipazioni in esecuzione al patto di famiglia devono liquidare gli altri famigliari, a meno che questi vi rinuncino ovvero vengano liquidati direttamente dal disponente. Quanto viene attribuito con il patto non è soggetto a collazione o a riduzione, il che significa che **viene attribuito in modo stabile e definitivo** (salvo l'ipotesi di recesso che deve essere espressamente prevista) e non rientra in divisioni future o nei calcoli per determinare la quota di riserva (legittima). Tale aspetto deve essere rimarcato in quanto si tratta di una deroga ai principi generali del nostro ordinamento sopra enunciati e costituisce una delle grandi peculiarità di questo strumento. In vita il disponente può negoziare con il coniuge e i figli il trasferimento dell'azienda e partecipazioni societarie in funzione successoria, anche per la sola nuda proprietà, riservandosi così l'usufrutto e il diritto di recesso, **anticipando e risolvendo eventuali conflitti e questioni ereditarie successive. La valutazione dei beni oggetto del patto** (opportunamente determinata sulla base di una perizia di stima del valore dei beni aziendali o delle partecipazioni) **è "bloccata" al momento della sottoscrizione del Patto** e non può essere rimessa in discussione all'apertura della successione. Si consideri che il valore di un'azienda o delle partecipazioni societarie può variare nel tempo in modo rilevante, generando contenziosi ereditari legati al mutamento di valore nel tempo tra la donazione e l'apertura della successione. Pertanto, è un elemento di grande rilevanza che nel patto di famiglia non sia possibile ridiscutere i valori dei beni attribuiti. Il Patto vede protagonisti non solo il disponente ma anche il coniuge e i figli che devono "negoziare" i propri diritti di legittima al fine di avere una corretta liquidazione ed è pertanto evidente che, a differenza della pura donazione, vi è la necessità di un **contesto familiare pacifico**. Il patto di famiglia può anche essere modificato in un momento successivo con l'accordo di tutti ovvero può essere sciolto mediante recesso, ma tale opzione deve essere espressamente prevista nel contratto originario. Tale possibilità, ossia il diritto di "pentimento" e di ristabilire la situazione iniziale, può essere di grande interesse per il disponente che in tale modo avrà sempre a disposizione una "moral suasion" molto forte sugli assegnatari, al di là di singole tutele giuridiche quali la riserva di usufrutto o il mantenimento di diritti particolari. Inoltre, in caso di legittimari sopravvenuti, si pensi ad un figlio o ad un nuovo coniuge, questi avranno diritto solamente ad una somma di denaro e non possono chiedere la rinegoziazione del patto di famiglia (art. 768 sexies c.c.). Anche dal **punto di vista fiscale** il patto di famiglia presenta notevoli

opportunità: ai sensi dell'art 3, comma 4 ter, del testo unico dell'imposta di successione e donazione n. 346/90, i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni (in via interpretativa anche se residenti nell'Unione Europea), **non sono soggette all'imposta di donazione**. In caso di quote sociali o di azioni per le società di capitali il beneficio spetta **limitatamente alle partecipazioni per le quali è acquisito o integrato il controllo** ai sensi dell'articolo 2359 c.c., **a condizione** che gli aventi causa **proseguano l'attività di impresa o mantengano il controllo per almeno cinque anni**, rendendo apposita dichiarazione in tal senso. L'agevolazione trova applicazione anche per i trasferimenti che consentono di acquisire o integrare il controllo in regime di comproprietà (ad esempio trasferimento di partecipazioni pari al 75% del capitale ai tre figli attribuendo il 25% a testa) a condizione che, ai sensi dell'articolo 2347 del c.c., i diritti dei comproprietari vengano esercitati da un rappresentante comune, che disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (cfr. circolare n. 3/E del 2008 e risoluzione n. 75/E del 2010 dell'Agenzia Entrate). Ove siano trasferite partecipazioni in società di persone, l'esenzione si applica, in presenza delle altre condizioni, anche per quote partecipative non di maggioranza. Con sentenza n. 6082 del 28 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha peraltro negato le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3 comma 4 ter qualora le partecipazioni trasferite interessino società che non svolgono attività di impresa (i.e. società che hanno come attività la detenzione di beni non costituenti azienda: denaro, fabbricati, terreni, valori mobiliari). Si tratta di una questione di complessa valutazione, dato che non sempre è agevole individuare la natura dell'attività in concreto esercitata dalla società e che inoltre tale recente orientamento giurisprudenziale (oltre che della prassi -cfr. Interpello dell'Agenzia Entrate 552/2021 che peraltro considera l'agevolazione fiscale applicabile qualora la holding detenga il controllo della società operativa) sembri superare il tenore letterale della norma fiscale. Alla luce di tale recente orientamento, particolare attenzione andrà posta ai trasferimenti che coinvolgono le partecipazioni in *holding*.

In conclusione, il patto di famiglia può essere lo strumento più adatto per gestire e programmare il passaggio generazionale delle società e delle aziende, sia dal punto di vista civilistico che fiscale. La possibilità di negoziare e condividere con tutti gli interessati gli assetti economici e giuridici di una struttura societaria nell'ambito di un passaggio generazionale, cogliendo altresì le agevolazioni fiscali, è una rilevante opportunità da prendere in considerazione.